



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 169 del 21 OTT. 2011

OGGETTO: Giudizio "Cannavò Daniele e Auddino Teresa Giulia n.q. di genitori del minore Cannavò Alessandro c/ Provincia". Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig..	Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott.	Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott.	Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: Giudizio "Cannavò Daniele e Auddino Teresa Giulia n.q. di genitori del minore Cannavò Alessandro c/ Provincia". Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 7/9/11, Cannavò Daniele e Auddino Teresa Giulia n.q. di genitori del minore Cannavò Alessandro, hanno convenuto questa Provincia innanzi al Tribunale di Messina, per ottenere il risarcimento per le lesioni che avrebbe subito il figlio in seguito alla caduta dello stesso tra due massi ricoperti di sabbia e non visibili, mentre si trovava a giocare sulla spiaggia in prossimità del Canale degli Inglesi di Torre Faro (ME), vicino alla Riserva Naturale "Capo Peloro";

CONSIDERATO che, questa Provincia quale ente gestore della R.N.O. "Capo Peloro" ricadente nel territorio comunale di Messina, è limitata alla sola tutela naturalistica del bene protetto ed alla sua valorizzazione rimanendo in capo agli altri Enti le rispettive competenze sul territorio, come relazionato dal Dirigente del 5° Dipartimento - 2° U.D. con la nota prot. n. 445 del 3/11/2010;

CONSIDERATO che, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per far valere le proprie ragioni e resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

RITENUTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di €.6.900,00 lordi che a tal fine, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio corrente;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina con atto notificato il 7/9/2011, da Cannavò Daniele e Auddino Teresa Giulia n.q. di genitori del minore Cannavò Alessandro contro questo Ente, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà corrisposta al Legale il compenso di €.6.900,00= al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE, con il presente provvedimento la somma complessiva di €.6.900,00= sul codice 1010903 cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc.." del Bilancio corrente;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie la responsabilità della gestione tecnico-finanziaria della pratica.

Il responsabile dell'Unità Operativa




Li, 12.10.2011

IL DIRIGENTE



L'Assessore al Confezionamento

sh/10/2011 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi

12.10.2011

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi

IL DIRIGENTE
IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. U.O.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi

2° DIP. 1° U.O. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 80 Atto _____ del _____
Importo € 600,00
Disponibilità Cap. 2000 Bil. 2011
Messina 12.10-11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.O.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, dalla residenza Provinciale, addi 26 OTT. 2011



SEGRETARIO GENERALE

Anna Maria TRIPODO

COPIA
per notifica

TRIBUNALE DI MESSINA

Atto di citazione

1° DIP. LEGALE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA BUENIATA
- 7 SET 2011

1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

nell'interesse di:

- **CANNAVO' DANIELE**, nato a Messina l'8/3/1961, C.F. CNN DNL
61C08 F158L, ivi residente in Salita Montesanto Complesso Messina 2

Lotto F Pal. 23, e

- **AUDDINO TERESA GIULIA**, nata a Taurianova il 5/3/1967 codice
fiscale DDNTRS67C45L063O, residente in Messina Via U. Bassi is. 70,

in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore

CANNAVÒ ALESSANDRO, nato a Messina il 4/3/2005, codice
fiscale CNNSLN05C04F158T, ivi residente in Salita Montesanto

Complesso Messina 2 Lotto F Pal. 23, rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Letterio Arena e Antonio Arena, anche separatamente, per

mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliati

presso il loro studio in Messina Via Ghibellina n° 77,

citano

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del

Presidente pro-tempore, a comparire davanti al Tribunale di Messina

all'udienza 19/12/2011 ore 9, con invito a costituirsi nel termine di

venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite

dall'art. 166 c.p.c. e a comparire all'udienza indicata dinnanzi al

giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis cpc, con l'avvertimento che

la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli

articoli 38 e 167 cpc e che in difetto si procederà in sua contumacia

Per rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio, nominiamo gli Avv.ti Letterio Arena (codice fiscale RNA LTR 41T15 F158B - PEC avvletterioarena@pec.giuffre.it) e Antonio Arena (codice fiscale RNA NTN 74S11 F158V - PEC avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it), anche separatamente ed eleggiamo domicilio presso il loro studio in Messina Via Ghibellina, 77.

Previa informativa ex artt. 10 e 13 L. 675/96, esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli sensibili, ex art. 22 della stessa legge, per le finalità inerenti al mandato alle liti.

Dichiariamo di essere stati informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto come da atto allegato.

Daniele Cannavo'
Teresa Audino

Per autentica

Antonio Arena

03 SET. 2011
3187/06

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
07/09/2011
Protocollo n°0030157/11

per ivi sentir accogliere le domande infra formulate per le quali

Premettono

Il 17 luglio 2010 in località Canale degli Inglesi di Torre Faro nel Comune di Messina, Cannavò Alessandro, figlio minore degli istanti, era intento a giocare sulla spiaggia in prossimità del canale, in compagnia di altro minore Frigione Andrea e dei genitori di quest'ultimo Frigione Angelo e Cerrito Patrizia.-

All'improvviso, il tratto di arenile posto alla fine della stradina di accesso alla spiaggia, sul quale il Cannavò Alessandro si trovava, è sprofondata mettendo a nudo i sottostanti massi frangiflutto nei cui interstizi è precipitato il bambino restando incastrato con gli arti inferiori tra un masso e l'altro e con la sabbia quasi fino al collo.-

Il minore è stato immediatamente soccorso da Frigione Angelo ed avendo riportato gravi lesioni all'arto inferiore destro è stato trasportato all'Ospedale Papardo ove gli è stato riscontrato "*parziale amputazione tallone piede destro e contusione toraco-addominale*".-

I notevoli danni riportati dal minore Cannavò Alessandro in conseguenza del sinistro sono addebitabili alla Provincia Regionale di Messina quale ente a cui è attribuita la gestione e manutenzione del canale e delle opere annesse rientranti nella riserva naturale "*Laguna di Capo Pelord'*" ai sensi dell'art. 5 del Decreto dell'Assessore per il Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia che prevede "*la gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata ai sensi dell'art. 20 della legge*

regionale n. 14/88 alla Provincia regionale di Messina (ente gestore)”.-

Il Canale degli Inglesi, che collega il Pantano piccolo con il mare Tirreno, e la zona limitrofa fanno parte della Riserva di Capo Peloro, Zona B, come riportato nella cartografia allegata al suddetto D.A. 14/88.-

Nel tratto terminale del muro d'argine del detto canale di collegamento con il mare, in prossimità della stradina di accesso alla spiaggia, vi erano massi frangiflutto collocati in maniera irregolare a protezione di tale opera, interamente coperti da uno strato di sabbia che ne celava la presenza e creava una apparente uniformità della spiaggia, che nascondeva il sottostante vuoto tra gli interstizi dei massi.-

Al passaggio del minore la sabbia è scivolata lateralmente verso il sottostante canale ed il minore è precipitato nel vuoto che si è improvvisamente creato tra gli interstizi dei massi restandovi incastrato con gli arti inferiori e con la sabbia fin quasi al collo.-

La responsabilità del sinistro è della convenuta Provincia Regionale di Messina che ha la custodia delle opere di protezione e l'onere di manutenzione delle aree in questione ed ha colposamente determinato la situazione di pericolo avendo consentito la collocazione in maniera irregolare dei massi frangiflutti e la copertura degli stessi con uno strato di sabbia instabile, determinando con ciò

una situazione di "*insidia o trabocchetto*" stante la imprevedibilità e la invisibilità della situazione sottostante lo strato di sabbia.-

La zona, infatti, era stata interessata dai lavori disposti dalla Provincia Regionale di Messina, per la riapertura del collegamento del Canale degli Inglesi con il mare, come risulta dalla determina dirigenziale n. 6 del 3 marzo 2010 del V dipartimento – 2° ufficio dirigenziale "parchi e riserve e attività produttive" U.O. "Aree protette e parchi" a firma del dirigente Dott.ssa Silvana Schachter.-

Tali lavori sono stati realizzati mediante l'uso di una pala meccanica con cui è stata rimossa la sabbia presente nel canale che è stata collocata lateralmente, sui massi frangiflutto.-

Nessun elemento o segnalazione avvertiva della situazione di pericolo della zona e nessuna recinzione ne ostacolava l'accesso che era facilitato in quanto l'area in questione si trovava proprio tra la strada di accesso alla spiaggia e la battigia, come risulta dalla allegata consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. G. Rizzo, per la verifica dello stato dei luoghi, nella quale è peraltro dettagliatamente illustrata la dinamica dell'incidente.-

Affinché si possa affermare la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) la giurisprudenza afferma debbano sussistere due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. "*insidia o trabocchetto*", e l'imprevedibilità e

invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.-

Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni previste e la convenuta Provincia di Messina va condannata al risarcimento dei danni provocati.-

A seguito del sinistro il minore Cannavò Alessandro ha riportato gravi lesioni per le quali è stato soccorso e portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Papardo di Messina ove è stata diagnosticata "*parziale amputazione tallone piede dx e contusione toraco-addominale*".-

È stato quindi ricoverato in data 17/7/2010 presso la unità operativa di chirurgia plastica ed il 18/7/2010 ha subito un intervento chirurgico riportato in cartella clinica "Toilette chirurgica con detersione dei tessuti traumatizzati e rimozione di corpi estranei (granelli di sabbia).

Emostasi, copertura della pds mediante lembi di avanzamento ed innesto d.e. prelevato dalla piega inguinale sx".

Il minore è stato costretto in ricovero ospedaliero fino al 29/7/2010, data nella quale è stato dimesso e rimandato a controlli e medicazioni ambulatoriali (in totale n. 29 controlli, come risulta dal certificato 22/3/2011 che si produce) per oltre 7 mesi, dopo i quali è stato dichiarato guarito con postumi, come da certificato del 23/3/2011.-

Dalla relazione di consulenza medico-legale che si produce risulta che il minore Cannavò Alessandro ha riportato una invalidità temporanea totale di giorni 100, una invalidità temporanea al 50% di giorni 80 e al 30% di giorni 60.-

Il sinistro ha determinato una lesione dell'integrità psicofisica nella misura del 18% di cui 2/3 per danno funzionale ed 1/3 per danno estetico.-

Infatti, come risulta dalla relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Francesco Cannavò e dalle foto alla stessa allegate, a causa della parziale amputazione alla regione calcaneale destra, si è determinata nel bambino una ridotta capacità di appoggio del piede al suolo che implica difficoltà sia nel mantenimento della stazione eretta sia nell'esecuzione del passo nella fase in cui il carico si sviluppa sul tallone.-

In conseguenza di ciò, per una deambulazione corretta e stabile (senza necessità di spostare il peso sull'avampiede) il minore ha necessità di utilizzare calzature speciali realizzate su misura, per rendere il contatto con il tallone meno traumatico.-

In mancanza dell'uso di tale calzatura la zona cicatrizzata è soggetta a gravose ulcerazioni della cute, come si è già verificato.-

Va, inoltre, rilevato che con il passare degli anni esiste la possibilità che nella zona interessata dal trauma si formino cicatrici instabili che potranno essere causa di degenerazioni di tipo neoplastico, anche di tipo maligno, della cute distrofica e cicatrizzale del tallone.-

Le difficoltà indicate impediscono al minore un uso pieno ed adeguato del piede destro, con conseguente impaccio ad eseguire gesti semplici ed automatici, utili e necessari per attendere in modo adeguato alle normali attività comprese quelle ludiche e sportive, e

ciò anche in considerazione della prospettive future di tipo lavorativo, per le quali bisogna considerare l'impossibilità per lo stesso di poter intraprendere professioni in cui è necessario non avere difetti di appoggio o di postura, come per esempio la carriera militare e sportiva o difetti o menomazioni estetiche come per la carriera artistica.-

Infatti, la regione calcaneale del bambino presenta una cicatrice che alterna aree ipertrofiche ed aree depresse e distrofiche; la superficie della zona cicatriziale misura 7 cm per 7 e sul bordo esterno è presente altra cicatrice lineare della lunghezza di cm 5.-

Altra cicatrice, in esito del prelievo dell'innesto cutaneo eseguito per la copertura della perdita di sostanza cutanea al tallone, è presente nella regione inguinale.-

L'ente convenuto va pertanto condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore Cannavò Alessandro e dai genitori dello stesso come di seguito determinati.-

Danni non patrimoniali:

1) La lesione permanente dell'integrità psico-fisica del minore a causa del sinistro è stata determinata nella misura del 18%, con un danno ammontante ad €. 66.608,00.-

Il detto importo è stato calcolato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, adottate dal Tribunale di Milano, per la quantificazione del danno biologico di non

lieve entità, aggiornate al 2011, relative ad una macrolesione pari al 18% su persona di 5 anni di età.-

Risulta altresì dovuto l'aumento del 41% (coefficiente di personalizzazione del danno) pari ad €. 27.309,28 per le particolari sofferenze patite dal minore per l'intervento chirurgico a cui è stato costretto a sottoporsi, a causa dei lunghi trattamenti e delle complicazioni subite in conseguenza delle ulcerazioni verificatesi per la difficoltà di rimarginazione della zona colpita dal trauma; oltre ai disturbi e dolori ancora in atto, per il pregiudizio alla vita di relazione ed alla qualità della vita di bambino per la lunga procedura riabilitativa, per il patema d'animo sofferto per il recupero della piena funzionalità dell'arto, per la sofferenza psichica patita a causa della deambulazione claudicante e per gli esiti cicatriziali, nonché per la alterazione della componente epiteliale e della componente vascolare delle zone interessate dal trauma, che implica, quest'ultima, una ridotta vascolarizzazione con conseguente ritardo di guarigione e formazione di cicatrici instabili che con il passare degli anni possono essere causa di degenerazioni di tipo neoplastico anche di tipo maligno della cute distrofica e cicatriziale del tallone, come conferma la letteratura scientifica citata dal consulente di parte nella relazione allegata, secondo cui *"Ai fini pratici diciamo che ogni ferita che tardi molto a riepitelizzare è da considerare ad alto rischio di trasformazione maligna"*.-

Tutti i suddetti danni sono risarcibili quali componenti della più ampia accezione del danno biologico di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile dell'11/11/2008, n. 26972.-

Totale risarcimento danno non patrimoniale permanente
€ 93.917,28.-

2) Il danno non patrimoniale per invalidità temporanea, è stato calcolato secondo i criteri individuati dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ed utilizzando il valore di €. 91,00 (minimo) per ogni giorno di invalidità temporanea al 100%:

a) 100 giorni di invalidità assoluta x €. 91,00 al giorno = € 9.100,00;

b) 80 giorni di invalidità parziale al 50% x €. 91 x 1/2 al giorno = € 3.640,00;

c) 60 giorni di invalidità parziale al 30% x €. 91x30% al giorno = € 1.638,00;

Risarcimento complessivo per danno non patrimoniale temporaneo:

€ 14.378,00.-

Totale risarcimento per danno non patrimoniale (temporaneo e permanente): **€ 108.295,28**

Occorre precisare che la Corte di Cassazione con la sentenza 12408/11 ha individuato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano quale criterio uniforme a livello nazionale per la quantificazione del danno non patrimoniale.-

- Danni di natura patrimoniale.-

A causa del sinistro il minore Cannavò Alessandro ha riportato una menomazione permanentemente che gli impedisce di appoggiare la pianta del piede destro e non può deambulare correttamente se non con una scarpa ortopedica realizzata su misura.-

La diminuzione della capacità lavorativa futura è valutabile nella misura del 12% (danno funzionale individuato dal CTP).

Il calcolo del danno patrimoniale da invalidità permanente è stato quantificato attraverso la nota formula: G (guadagno medio annuo) x I (percentuale di diminuita capacità lavorativa) x coefficiente rendita vitalizia (approvato con R.D. 9/10/22 n. 1403)/100 = ridotto del 20% in considerazione dello scarto tra la vita fisica e quella lavorativa.-

Per il superiore calcolo si fa riferimento al reddito percepito alla data del sinistro dal padre del minore pari ad €. 134.010,00 l'anno, come risulta dalla dichiarazione dei redditi allegata.-

In base alla detta formula si sviluppa il seguente calcolo:

$(€. 134.010,00 \times 12 \times 20,048) : 100 - 20\% = \mathbf{€. 257.916,71.-}$

Risarcimento ai prossimi congiunti:

- A causa del sinistro occorso al minore Cannavò Alessandro, gli istanti genitori Cannavò Daniele ed Auddino Teresa, hanno subito sofferenze psichiche nel vedere loro figlio soggetto ad un trauma così importante ed in considerazione dei postumi ad esso collegati.-

Al riguardo va precisato che le Sezioni Unite della corte di Cassazione hanno espressamente riconosciuto il diritto dei prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato,

lesioni personali, il risarcimento del danno morale, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cassazione civile, sez. un., 01/07/2002, n. 9556).-

Nel caso di specie trattasi di fatto illecito integrante il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p..-

I genitori del minore Cannavò Alessandro hanno pertanto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal patema d'animo e dalla sofferenza psicologica da entrambi subita a causa della grave lesione riportata dal proprio figlio ancora in tenera età e dell'impossibilità per lo stesso di una piena guarigione a causa dei postumi invalidanti.-

Per il suddetto danno si chiede pertanto il risarcimento nella misura di €. 15.000,00 per ciascun genitore o nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.-

Si chiede, inoltre, il ristoro delle spese effettuate dai coniugi istanti in ragione di €. 1.434,38 corrisposti all'arch. Rizzo Giovanni per l'accertamento peritale ed in ragione di €. 600,00 al dott. Francesco Cannavò per la consulenza medica di parte.-

Per tutto quanto sopra esposto si chiede siano accolte le seguenti

Domande

1) Condannare la Provincia Regionale di Messina al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Cannavò Alessandro nella misura complessiva di €. 366.211,99 ed in favore di Cannavò Daniele e Auddino Teresa nella misura di €. 15.000 ciascuno, o nella

maggior o minor somma da determinarsi in via equitativa, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione di €. 2.034,38, per tutti oltre rivalutazione ed interessi come per legge fino al soddisfo.-

2) In via istruttoria disporre consulenza medico legale per l'accertamento delle conseguenze del sinistro, la durata della malattia e la quantificazione degli esiti invalidanti.-

3) Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:

a) (vero o no) che il 17 luglio 2010 in località Canale degli Inglesi di Torre Faro nel Comune di Messina, Cannavò Alessandro, in compagnia di altro minore Frigione Andrea e dei genitori di quest'ultimo Frigione Angelo e Cerrito Patrizia, era intento a giocare sulla spiaggia in prossimità del canale;

b) (vero o no) che, all'improvviso, il tratto di arenile posto alla fine della stradina di accesso alla spiaggia, sul quale il Cannavò Alessandro si trovava, è sprofondata mettendo a nudo i sottostanti massi frangiflutto nei cui interstizi è precipitato il bambino restando incastrato con gli arti inferiori tra un masso e l'altro e con la sabbia quasi fino al collo;

c) (vero o no) che Cannavò Alessandro è stato immediatamente soccorso dal Frigione Angelo ed avendo riportato gravi lesioni all'arto inferiore destro è stato trasportato all'Ospedale Papardo ove gli è stato riscontrato "*parziale amputazione tallone piede destro e contusione toraco-addominale*";

d) (vero o no) che al momento del sinistro, in corrispondenza del Canale degli inglesi nel Comune di Messina, alla fine della strada di accesso alla spiaggia, i massi frangiflutti collocati dall'Amministrazione Provinciale di Messina, erano ricoperti da uno strato uniforme di sabbia ivi collocata nel corso dei lavori disposti dalla stessa Amministrazione per la rimozione dei sedimenti di sabbia del detto Canale; e che nessun elemento o segnalazione avvertiva della situazione di pericolo della zona che pertanto era invisibile e nessuna recinzione ne ostacolava l'accesso che era facilitato in quanto l'area in questione si trovava tra la strada di accesso alla spiaggia e la battigia;

e) (vero o no) che la situazione dei luoghi immediatamente dopo il sinistro era quella rappresentata nella documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica dell'arch. Rizzo Giovanni che viene mostrata al teste e che è descritta nell'allegata relazione.-

f) (vero o no) che le lesioni riportate dal minore Cannavò Alessandro con la parziale amputazione del tallone piede destro sono rappresentate dalle foto 1 e 2 allegate alla relazione di consulenza del dott. Francesco Cannavò e le foto da 3 a 8 rappresentano gli esiti permanenti di dette lesioni.-

g) (vero o no) che i coniugi istanti hanno sostenuto la spesa di €. 1.434,38 per l'accertamento tecnico peritale dell'arch. Rizzo Giovanni, come da fattura prodotta.-

h) (vero o no) che i coniugi istanti hanno sostenuto la spesa di €. 600,00 per la relazione medico legale redatta dal dott. Francesco Cannavò come da fattura prodotta.-

i) (vero o no) che il reddito di Cannavò Daniele, padre del minore infortunato, alla data del sinistro era quello risultante dalla dichiarazione dei redditi prodotta che viene mostrata al teste.-

Si indicano a testi: coniugi Frigione Angelo e Cerrito Patrizia residenti in Messina Vill. Torre Faro, via Circonvallazione del Tirreno complesso Waikiki, Arch. Giovanni Rizzo, Dott. Commercialista Panasiti Antonino Via T. Cannizzaro n. 58 Messina, Dott. Francesco Cannavò .-

4) Con vittoria di spese e compensi difensivi.-

Si producono: 1) Consulenza tecnica di parte Arch. Giovanni Rizzo e relativa fattura; 2) Consulenza tecnica di parte Dott. Francesco Cannavò e relativa fattura; 3) cartella clinica 13236 Cannavò Alessandro; 4) certificato pronto soccorso Ospedale Papardo del 17/7/2010; 5) attestazione 22/3/2011 ospedale Papardo-Piemonte; 6) certificato medico 23/3/11; 7) dichiarazione dei redditi Cannavò Daniele 2011; 8) racc. a/r. del 7/10/2010; 9) raccomandata a/r 18/10/2010 da Provincia regionale di Messina; 10) racc. a/r 10/11/2010 da Provincia Regionale di Messina; 11) articolo giornalistico del 21/7/2010; 12) copia determina dirigenziale n. 6 del 3 marzo 2010 del V dipartimento con relazione tecnica; 13) Prov. Regionale di Messina programma n. 15.-

Ai fini del contributo unificato si dichiara quale valore della presente controversia €. 398.246,37.-

Messina

(Avv. Letterio Arena)


(Avv. Antonio Arena)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli Avv.ti Letterio ed Antonio Arena procuratori di Cannavò Daniele e Auddino Teresa in proprio e nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Messina ho notificato il suesteso atto di citazione perché ne abbia conoscenza legale ad ogni effetto di legge a:

- **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina corso Cavour, mediante consegna di copia a mani di

all' 27/11/2011
Trimmeroli
me 97-p-2011



27940

6.74

05 SET. 20